

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
(Spagna) l'11 luglio 2019 – RQ/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real**

(Causa C-533/19)

(2019/C 372/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Parti

Ricorrente: RQ

Resistente: Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

Questione pregiudiziale

Se sia compatibile con l'articolo 12 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo ⁽¹⁾, e con inter alia – le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 7 dicembre 2017 (C-636/16 ⁽²⁾) e dell'8 dicembre 2011 (C-371/08 ⁽³⁾), un'interpretazione come quella contenuta nelle sentenze del Tribunal Supremo (Corte suprema) del 19 febbraio 2019, n. 191, ricorso per cassazione 5607/2017 (ECLI:ES:TS:2019:580), e del 27 febbraio 2019, n. 257, ricorso per cassazione 5809/2017 (ECLI:ES:TS:2019:663), conformemente alla quale, attraverso un'interpretazione della direttiva 2001/40/CE ⁽⁴⁾, si può giungere ad affermare che qualsiasi cittadino di paese terzo titolare di permesso di soggiorno di lunga durata che abbia commesso un reato punito con una pena privativa della libertà di almeno un anno può e deve essere oggetto di allontanamento in maniera «automatica», vale a dire, senza che occorra valutarne la situazione personale, familiare, sociale o lavorativa.

⁽¹⁾ GU 2004, L 16, pag. 44.

⁽²⁾ Sentenza del 7 dicembre 2017, López Pastuzano (C-636/16, EU:C:2017:949).

⁽³⁾ Sentenza dell'8 dicembre 2011, Ziebell (C-371/08, EU:C:2011:809).

⁽⁴⁾ Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU 2001, L 149, pag. 34).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
(Spagna) l'11 luglio 2019 – SR/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real**

(Causa C-534/19)

(2019/C 372/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Parti

Ricorrente: SR

Resistente: Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

Questione pregiudiziale

Se sia compatibile con l'articolo 12 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo ⁽¹⁾, e con inter alia – le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 7 dicembre 2017 (C-636/16 ⁽²⁾) e dell'8 dicembre 2011 (C-371/08 ⁽³⁾), un'interpretazione come quella contenuta nelle sentenze del Tribunal Supremo (Corte suprema) del 19 febbraio 2019, n. 191, ricorso per cassazione 5607/2017 (ECLI:ES:TS:2019:580), e del 27 febbraio 2019, n. 257, ricorso per cassazione 5809/2017 (ECLI:ES:TS:2019:663), conformemente alla quale, attraverso un'interpretazione della direttiva 2001/40/CE ⁽⁴⁾, si può giungere ad affermare che qualsiasi cittadino di paese terzo titolare di permesso di soggiorno di lunga durata che abbia commesso un reato punito con una pena privativa della libertà di almeno un anno può e deve essere oggetto di allontanamento in maniera «automatica», vale a dire, senza che occorra valutarne la situazione personale, familiare, sociale o lavorativa.

⁽¹⁾ GU 2004, L 16, pag. 44.

⁽²⁾ Sentenza del 7 dicembre 2017, López Pastuzano (C-636/16, EU:C:2017:949).

⁽³⁾ Sentenza dell'8 dicembre 2011, Ziebell (C-371/08, EU:C:2011:809).

⁽⁴⁾ Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU 2001, L 149, pag. 34).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) il 15 luglio 2019 – CY, Asociația «Forumul Judecătorilor din România»/Inspekția Judiciară, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație și Justiție

(Causa C-547/19)

(2019/C 372/13)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Înalta Curte de Casație și Justiție

Parti

Ricorrenti: CY, Asociația «Forumul Judecătorilor din România»

Resistenti: Inspekția Judiciară, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație și Justiție

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea, l'articolo 19, paragrafo 1, del medesimo Trattato e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano all'intervento di una corte costituzionale (organo che non è, secondo il diritto nazionale, istituzione giudiziaria) per quanto riguarda il modo in cui il giudice supremo ha interpretato e applicato la legislazione infra-costituzionale nell'attività di costituzione dei collegi giudicanti.